



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato *ex art.*
281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2019 promossa da:

[REDACTED] EL. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] L. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTI

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa che viene oggi in decisione, a seguito di concessione dei termini *ex art.*
183 sesto comma cpc, esperimento di ampia istruttoria tecnica mediante
consulenza contabile ed assegnazione di termini per brevi memorie ricognitive –
depositate nel termine assegnato da entrambe le parti, parte opponente in data

2.3.2023, pagg. 1-24, parte opposta in data 1.3.2023, pagg. 1-41 – s’inscrive nel contesto del contenzioso seriale in materia bancaria, in sintesi dolendosi la società opponente l’esecuzione che

- in riferimento al mutuo del 13.11.2003, il tasso di interesse sarebbe indeterminato, il piano di ammortamento alla francese genererebbe anatocismo, il finanziamento sarebbe inficiato da usura oggettiva e nullo per violazione della normativa antitrust per il rinvio all’Euribor nonché per l’ipotetica erronea applicazione di interessi sul debito residuo in occasione della moratoria;
- in relazione all’accordo di modifica del mutuo del 2003, sarebbe indebitamente aumentato lo spread e non sarebbe ivi indicato il Taeg;
- il contratto del 2003 nemmeno sarebbe valido titolo esecutivo in seguito all’accordo di modifica;
- il mutuo del 2013 sarebbe nullo per violazione della causa, in quanto il finanziamento non sarebbe stato destinato a sovvenzionare investimenti ma a ripianare pregresse passività di altra società connessa alla mutuataria;
- sempre per il mutuo del 2013 si riscontrerebbe anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese, il tasso di interesse sarebbe indeterminato e il finanziamento usurario;
- l’iscrizione ipotecaria sarebbe invalida in quanto indeterminata;
- ~~Il~~ avrebbe patito dei danni dalla condotta di Intesa, e la segnalazione in Centrale Rischi presso Banca d’Italia illegittima.

Su tali basi ~~il~~ chiedeva, in via preliminare, la sospensione della segnalazione in Centrale Rischi e dell’efficacia del precetto, nel merito, previo accertamento delle proprie doglianze, dichiarare che la Banca non ha titolo per agire in via esecutiva, con diritto dell’opponente al risarcimento del preteso danno.

Come cennato, l’esperita CTU ha rideterminato il rapporto dare-avere fra le parti, così concludendo:”*Nei contratti oggetti di causa non si è ravvisato alcun superamento del*

tasso soglia usura considerando come indicato dal quesito sia gli interessi corrispettivi che moratori.

Per entrambi i mutui oggetto di causa il metodo di ammortamento utilizzato per il calcolo delle rate è costruito in regime di capitalizzazione composta che comporta l'applicazione di un tasso annuo effettivo maggiore rispetto al tasso annuo nominale indicato in contratto e la possibile applicazione di interessi anatocistici.

Nel caso di applicazione della sanzione prevista dall'art. 117 TUB il mutuatario dovrebbe avere un totale di 77.959,36 Euro per il mutuo N° 1 6504675 e la successiva rinegoziazione N° 73102696 e un totale di 36.251,18 Euro per il mutuo N° 73100375.

Tali importi sarebbero eventualmente da decurtare al totale degli importi intimati dalla banca rispettivamente di 73.149,90 Euro per il mutuo N° 1 6504675 e la successiva rinegoziazione N° 73102696 e 213.601,49 Euro per il mutuo N° 1 6504675.

Il saldo sarebbe quindi a credito del mutuatario di 4.819,46 Euro per il mutuo N° 1 6504675 e la successiva rinegoziazione N° 73102696 e a debito del mutuatario di 177.350,31 Euro per il mutuo N° 1 6504675.

Si tratta di quantificazioni cristallizzate alla data di deposito della perizia (20.4.2023), non mettendo qui conto la quantificazione complessiva per gli interessi successivi, avendo il giudizio oggetto il diritto della Banca ad agire esecutivamente e dovendo il credito essere precisato in sede esecutiva, all'esito delle operazioni di vendita, in occasione della distribuzione finale.

Le contestazioni mosse da parte opponente venivano motivatamente ritenute irricevibili dal giudice allora assegnatario del procedimento in funzione del richiesto supplemento della CTU, non accordato.

All'esito dell'istruttoria, le questioni ancora sollevate da parte opponente, ineriscono la pretesa nullità parziale del contratto per anatocismo implicito nel sistema di ammortamento alla francese, il superamento del tasso soglia in caso di sommatoria d'interesse corrispettivo anatocistico e moratorio, carattere novativo dell'accordo modificativo del tasso.

Si tratta di questioni non meritevoli di accoglimento.

La teorica del c.d. anatocismo implicito è disattesa dalla prevalente giurisprudenza (*ex multis* Cass. 20.5.2020, n. 9237, Trib. Lecce 15.9.2020, n. 1949, Tribunale di Roma 2.7.2020, n. 9461, Tribunale di Novara, 1.7.2020, n. 324, Tribunale di Crotone 14.6.2021, n. 559), sulla base di argomentazioni pienamente condivisibili e che, richiamate, non possono che essere recepite.

Tanto meno può assumere rilievo alcuno la tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi (semplici o composti che siano) e moratori ai fini del superamento del tasso soglia, trattandosi di interessi, al postutto, applicabili per eventi del tutto opposti ed incompatibili l'uno con l'altro (in un caso remunerazione del denaro prestato, nell'ambito del regolare adempimento dell'obbligo restitutorio e, dall'altro, dell'inadempimento all'obbligo medesimo).

Inconsistente, poi, l'assunto del carattere novativo della modifica del mutuo 13.11.2003 con atto del 13.12.2021. Al punto sette delle pattuizioni modificative le parti e, dunque, anche l'odierna opponente, dà atto che *“le presenti pattuizioni e condizioni citate nei contratti indicati non costituiscono novazione delle obbligazioni originarie”*; sebbene la qualificazione costituisce operazione interpretativa officiosa, non può al riguardo non essere primariamente valorizzata la stessa determinazione della parte, in ossequio al principio per cui *nemo potest venire contra factum proprium*. Di là di ciò, la mera modifica del tasso, nel quadro dell'espressa e ribadita conferma di ogni altra prescrizione non è in alcun modo idonea a determinare quel minimo di *aliquid novi* costituente il sostrato oggettivo dell'eventuale novazione; quanto all'*animus*, già escluso per effetto dell'espressa declaratoria della parte, esso è altresì insuscettibile di essere inferito proprio per via critica alla luce dell'invarianza delle altre condizioni e della sostanziale continuità del rapporto. Inconferente, quindi, il richiamo all'art. 118 TUB, poiché non si è al cospetto di modifica unilaterale, bensì pattizia.

Ne segue che, sebbene per un importo rideterminato sulla base della CTU,

permane il diritto all'esecuzione da parte della Banca e, per essa, della Cessionaria. Conseguentemente nessuna illegittimità può essere rinvenuta per la iscrizione alla Centrale Rischio, in ogni caso risultando la sofferenza del credito. La questione dell'eccessività dell'ipoteca, di là della fondatezza o meno della stessa (considerato che il credito della Banca assomma ad importo complessivamente superiore al milione di euro), è inammissibile nella presente sede, avente meramente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione.

Di là di ciò, l'opponente reitera le asserite ulteriori questioni di nullità, parimenti infondate.

Sull'insussistenza di automatica invalidazione del contratto di mutuo ancorato a tasso Euribor per effetto dell'esistenza di intesa anticoncorrenziale al riguardo, giova riportarsi alla prevalente giurisprudenza (da ultimo Trib. Cagliari 11.4.2022, n. 984). Non vi è prova che la mutuante abbia partecipato alla intesa anticoncorrenziale, la stipula è anteriore al periodo dell'intesa anticoncorrenziale (ancorata al principio 2005-2008), discutibile che l'intesa anticoncorrenziale conduca ad una nullità, come per le clausole delle fidejussioni secondo lo schema ABI, dal momento che mentre in quest'ultimo caso la clausola riproduce quella pattuita nell'intesa illecita, nel caso di Euribor, l'intesa consisterebbe nella manipolazione di un parametro di per sé oggettivo, con la conseguenza che, semmai, residuerebbe una pretesa risarcitoria, se e quanto provata.

Del tutto infondata, poi, la pretesa nullità del mutuo per la consueta contestazione della sua natura solutoria, in ispecie proprio sulla base dell'arresto di legittimità invocato dall'opponente (Cass. 23149 del 25.7.2019), ove viene affermato che tale finalità non rende il mutuo in sé invalido, potendo esso celare una frode ai creditori o la revocabilità dei relativi pagamenti, quando non la preferenzialità dello stesso: in altri termini, non vi è questione d'invalidità *inter partes*, la patologia potendo emergere in caso d'insolvenza, in ragione dell'eventuale pregiudizio per i creditori o, addirittura, della qualificazione

penalistica dello stesso per l'eventuale qualificazione penalistica del pagamento (bancarotta preferenziale): in altri termini, l'ipotetica contestazione attende, in buona sostanza, l'eventuale fallimento (*rectius*: liquidazione giudiziale) e la valutazione da parte del Curatore, non quella della medesima parte che, insieme alla Banca, avrebbe dato corso alla frode o, comunque, al pregiudizio per gli altri creditori.

Infondata, da ultimo, la questione della carente legittimazione da parte di Penelope e, di là delle ragioni d'infondatezza della questione, essa è, ai fini del presente giudizio, del tutto irrilevante, dal momento che ne sono parte tanto la cedente che la cessionaria.

Conclusivamente, il diritto ad agire esecutivamente è pienamente confermato, le domande ulteriori di parte opponente debbono essere respinte, il credito della mutuante va rideterminato nella misura quantificata dal CTU, per le ragioni motivatamente espresse da quest'ultimo, senza censura di metodo o di merito.

In punto spese, la parziale reciproca soccombenza giustifica la loro compensazione;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento della proposta opposizione,

accerta il rapporto dare avere fra le parti nei termini che seguono:

- saldo a credito del mutuatario al 20.4.2022 di 4.819,46 Euro per il mutuo N° 1 6504675 e la successiva rinegoziazione N° 73102696;
- saldo a debito del mutuatario al 20.4.2022 di 177.350,31 Euro per il mutuo N° 1 6504675;

rigetta ogni altra domanda di parte opponente;

compensa fra le parti spese e competenze di lite;

pone definitivamente a carico solidale delle parti spese e competenze di CTU.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bergamo, 21 marzo 2023

Il Giudice

dott. ~~Bruno Circa~~